



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



CONI

**COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE**

N. 127

del 26 MAR. 2019

Oggetto: Federazione Ciclistica Italiana: approvazione, ai fini sportivi, degli articoli 3bis, 41bis e del supplemento della Tabella della violazioni e delle sanzioni del Regolamento di Giustizia Federale, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I..

Esecuzione:

D2

Conoscenza:

Consegnata il: _____

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I.;

h

h



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi CollegialiAlessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

Deliberazione n.

127

Riunione del

26 MAR. 2019

- 2 -

VISTO lo Statuto della Federazione Ciclistica Italiana;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale n.1613 del 4 settembre 2018 e n.1519 del 15 luglio 2014 con le quali sono stati approvati i Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ed i Principi di Giustizia Sportiva;

VISTA la deliberazione del Consiglio Nazionale n.1538 del 9 novembre 2015 con la quale è stato approvato il Codice della Giustizia Sportiva;

VISTA la nota n.2019 del 28 febbraio 2019 con la quale la predetta Federazione ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo degli articoli 3bis, 41bis ed il supplemento della Tabella delle violazioni e delle sanzioni deliberato dal Presidente Federale con deliberazione n.30 del 27 febbraio 2019;

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo dei predetti articoli e del citato supplemento tabellare risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n.242, e successive modificazioni ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale, ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi della Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

DELIBERA

l'approvazione, ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I., degli articoli 3bis, 41bis e del supplemento della Tabella delle violazioni e delle sanzioni del Regolamento di Giustizia Federale della Federazione Ciclistica Italiana deliberato dal Presidente Federale con deliberazione n.30 del 27 febbraio 2019.

Il provvedimento adottato dal Presidente Federale dovrà essere sottoposto a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

Dell'avvenuta ratifica dovrà essere data immediata comunicazione al CONI.

Il testo degli articoli e della Tabella in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua imprescindibile parte integrante.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio



Allegato n.....1.....
 Deliberazione n.....127.....
 Riunione del...26 MAR. 2019.....



ATTIVITA' PER LA SEGRETERIA GENERALE
Statuti e Regolamenti

Roma, 21 MAR. 2019

RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: **Federazione Ciclistica Italiana:** approvazione ai fini sportivi degli articoli 3bis, 41bis e del supplemento della Tabella delle violazioni e delle sanzioni del Regolamento di Giustizia Federale ai sensi dell'articolo 7 comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI.

La Federazione Ciclistica Italiana, con nota n.2019 del 28 febbraio 2019 ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo degli articoli 3bis, 41bis ed il supplemento della Tabella delle violazioni e delle sanzioni del Regolamento di Giustizia Federale deliberato dal Presidente Federale con deliberazione n.30 del 27 febbraio 2019.

L'articolo 3bis, introdotto ex novo nel Regolamento in esame, disciplina l'illecito e/o la Frode Tecnologica e consta di 5 comma, al primo dei quali si è stabilita la tipologia delle due citate violazioni, in correlazione a quanto previsto dall'articolo 1.3.010 delle Regole di Organizzazione Generale del Ciclismo come Sport dell'Unione Ciclistica Internazionale.

Al 2° comma si è rappresentato che è fatto salvo quanto dispone il predetto art.1.3.010 riguardo ai soli atleti paralimpici,

Al 3° comma si è decretato che i corridori, le squadre od altri rappresentanti e/o persone di supporto al corridore sono tenuti ad assicurare che tutte le loro biciclette rispettino quanto fissato dal succitato art. 1.3.010.

Al 4° comma si è fissato che la sola presenza di una bicicletta ai margini di una competizione agonistica, indipendentemente o meno dall'uso, escluse le manifestazioni di e-bike, costituisce un illecito e/o frode tecnologica da parte dei citati soggetti.

All'ultimo comma si è stabilito che il rifiuto definitivo di assoggettarsi ad un controllo tecnico, da parte di soggetti istituzionali federali ufficialmente delegati ad effettuarlo, per l'esame del possibile illecito e/o frode tecnologica, è soggetto alle stesse sanzioni previste per la presenza di biciclette non conformi

h

ar



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

L'articolo 41bis, anch'esso di nuova introduzione, contempla la Sospensione per Illecito e/o Frode Tecnologica ed è formato da 5 comma, al primo dei quali si è sancito che il Procuratore Federale richiederà al Tribunale Federale, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, e qualora sussista il pericolo che l'incolpato commetta le violazioni relative all'art. 3 bis comma 4 e 5, la sospensione dell'atleta e/o di altri soggetti indagati.

Al 2° comma si è deciso che il Tribunale Federale decide in via d'urgenza, inaudita altera parte, con provvedimento del Presidente sentito il parere vincolante degli altri membri.

Al 3° comma si è disciplinata la procedura per mezzo della quale l'incolpato può presentare reclamo alla Corte d'Appello Federale avverso il provvedimento di sospensione.

Al 4° comma si è decretato che il provvedimento sospensivo, già scontato, deve essere sottratto dall'irrogato periodo di sospensione o squalifica.

Infine, al 5° comma si è statuito che, per quanto non previsto, si applicano le norme fissate al precedente art.41.

Nel supplemento della Tabella delle violazioni e delle sanzioni sono state immesse le misure delle sanzioni per Illecito e/o Frode tecnologica, di cui all'art. 3bis comma 3 e comma 4, che vengono irrogate nei confronti del corridore, della Società e di coloro che, soggetti dell'ordinamento sportivo federale, abbiano reso possibile, incoraggiato, facilitato, coperto o prestato assistenza per il compimento delle indicate violazioni.

Da ultimo, nel supplemento di cui sopra sono state inserite le pene previste per l'Illecito e/o Frode tecnologica, di cui all'art.3bis comma 5, che vengono comminate nei confronti dell'atleta e di coloro che sono soggetti all'ordinamento federale, per essersi rifiutati di assoggettarsi al controllo tecnico operato da parte dei Soggetti istituzionali federali ufficialmente delegati ad effettuarlo.

La normativa in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n.242, e successive modificazioni ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale, ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi della Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

Il provvedimento adottato dal Presidente Federale dovrà essere sottoposto a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

Dell'avvenuta ratifica dovrà essere data immediata comunicazione al CONI.

La presente relazione è stata predisposta in coscienza professionale sulla base degli elementi noti, in esecuzione dell'attività di supporto al Segretario Generale del CONI, in base all'annuale contratto di servizi tra CONI e CONI Servizi S.p.A., nonché in attuazione della specifica delega rilasciata in tal senso al sottoscritto Responsabile di Statuti e Regolamenti dall'Amministratore Delegato di Coni Servizi S.p.A..

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio



Alessandro Cherubini



Allegato n.....².....
Deliberazione n.....¹²¹⁷.....
Riunione del....²⁶ MAR, 2019.

Art. 3 bis – ILLECITO E/O FRODE TECNOLOGICA

1. E' illecito o/e frode tecnologica: la presenza, all'interno od ai margini di una competizione ciclistica di una bicicletta o l'uso da parte di un corridore di una bicicletta, che non rispetta quanto previsto dall'articolo 1.3.010 delle Regole di Organizzazione Generale del Ciclismo come Sport dell'Unione Ciclistica Internazionale :” la bicicletta può essere sospinta soltanto, tramite una catena, dalle gambe (catena dei muscoli inferiori) che si muovono in movimento circolare, senza assistenza elettrica o di altro tipo.”
2. E' fatto salvo quanto disposto dal medesimo articolo 1.3.010 delle Regole di Organizzazione Generale del Ciclismo come Sport dell'Unione Ciclistica Internazionale riguardo i soli atleti paralimpici.
3. Tutti i corridori e le squadre od altri rappresentanti e/o persone di supporto dei corridori sono tenuti ad assicurare che tutte le loro biciclette siano in regola con quanto previsto dal suddetto articolo 1.3.010.
4. Ogni presenza di una bicicletta che non rispetta le suddette regole, all'interno od ai margini di una competizione ciclistica agonistica di ogni specialità (escluse le manifestazioni riservate esclusivamente alle e-bike) costituisce un illecito e/o frode tecnologica da parte del corridore, della squadra, o da parte di altri rappresentanti e/o persone di supporto del corridore, indipendentemente dall'uso o meno della bicicletta durante la competizione.
5. Il rifiuto definitivo di assoggettarsi ad un controllo tecnico, da parte di soggetti istituzionali federali ufficialmente delegati ad effettuarlo, per l'esame del possibile illecito e/o frode tecnologica è soggetto alle medesime sanzioni previste per la presenza o l'uso delle biciclette non conformi.

h

D



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

Art. 41 bis – SOSPENSIONE ILLECITO E/O FRODE TECNOLOGICA

1. A seguito della presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza , e qualora sussiste il concreto e attuale pericolo che l'incolpando commetta delle violazioni relative all'art.3 bis, commi 4 e 5, il Procuratore Federale richiederà la sospensione dell'atleta e/o di altro od altri soggetti indagati , al Tribunale Federale 1° sezione.
2. Il Tribunale Federale 1° sezione, decide, in via d'urgenza, inaudita altera parte, con provvedimento del Presidente o, in sua assenza, di altro componente designato dal Presidente del Tribunale Federale, sentito il parere vincolante degli altri membri del medesimo Tribunale.
3. L'incolpato potrà presentare reclamo avverso al provvedimento di sospensione , entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni dal ricevimento del provvedimento di sospensione, alla Corte d'Appello Federale II sezione, che decide in camera di consiglio, entro dieci giorni dalla data di presentazione del ricorso. L'indagato può comparire personalmente se maggiorenne (in caso di minore, per mezzo dell'esercente la potestà genitoriale) può farsi assistere dal proprio difensore durante l'udienza ma in caso di mancata comparizione della parte o di suo difensore, si procede in loro assenza.
4. Il periodo di sospensione già scontato deve essere comunque sottratto dal periodo di sospensione o squalifica irrogata a seguito della sanzione disciplinare.
5. Per quanto non previsto si applica il precedente articolo 41.

Ch

Ch



<p>Illecito o/e Frode tecnologica di cui all'art. 3 bis comma 3 e comma 4</p>	<p>Le sanzioni per il corridore sono le seguenti: squalifica da 12 mesi a 60 mesi e sanzione pecuniaria da € 1.000 a € 5.000= Il corridore sanzionato in via definitiva, che ha terminato il periodo di sanzione e che ha corrisposto integralmente le sanzioni pecuniarie, potrà essere successivamente tesserato per la FCI soltanto come cicloturista.</p> <p>Le sanzioni per la società (che ha fornito la bicicletta o ne ha favorito la detenzione e l'uso) sono le seguenti: sospensione da 6 mesi a 12 mesi, sanzione pecuniaria da € 5.000 ad € 25.000=</p> <p>Le sanzioni per chi, soggetto all'ordinamento sportivo federale, abbia reso possibile, incoraggiato, facilitato, coperto o prestato assistenza all'illecito e/o alla frode tecnologica è la seguente: sospensione da 6 mesi a 12 mesi e sanzione pecuniaria da € 1.000 ad € 5.000</p>
<p>Illecito o/e Frode tecnologica di cui all'art. 3 bis, comma 5</p>	<p>Il rifiuto definitivo da parte di un atleta o di chi è soggetto all'ordinamento sportivo federale, di assoggettarsi ad un controllo tecnico, operato da parte di soggetti istituzionali federali ufficialmente delegati ad effettuarlo, per l'esame del possibile illecito e/o frode tecnologica, è soggetto alle medesime sanzioni previste per la presenza o l'uso di biciclette non conformi.</p>

Ch



[Signature]

REGOLAMENTO
DI GIUSTIZIA FEDERALE

INDICE

TITOLO I

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Doveri ed obblighi generali
- Art. 2 - Illecito Sportivo
- Art. 3 - Frode Sportiva
- Art. 3 bis - Illecito e/o Frode Tecnologica
- Art. 4 - Principi del Processo Sportivo

CAPO II - ORGANI DI GIUSTIZIA

- Art. 5 - Gli Organi di Giustizia
- Art. 6 - Attribuzioni
- Art. 7 - Ricusazione ed Astensione
- Art. 8 - Commissione Federale di Garanzia

CAPO III - GIURISDIZIONE

- Art. 9 – Gradi di giudizio

CAPO IV - ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

- Art. 10 – Diritto di agire dinanzi agli Organi di Giustizia
- Art. 11 – Contributo per l'accesso ai Servizi di Giustizia
- Art. 12 – Ufficio del Gratuito Patrocinio
- Art. 13 – Termini

CAPO V - NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO

- Art. 14 - Poteri degli Organi di Giustizia
- Art. 15 - Condanna alle Spese per Lite Temeraria
- Art. 16 - Comunicazioni
- Art. 17 - Segreteria degli Organi di Giustizia presso la Federazione

TITOLO II GIUDICI SPORTIVI

CAPO I - NOMINA E COMPETENZA

- Art. 18 - Istituzione
- Art. 19 - Indipendenza dei Giudici Sportivi
- Art. 20 - Competenza dei Giudici Sportivi
- Art. 21 - Articolazione funzionale e territoriale del GS Nazionale e dei Giudici Sportivi Regionali
- Art. 22 - Nomina del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Regionali
- Art. 23 - Nomina della Corte Sportiva di Appello e Composizione della Stessa

CAPO II - PROCEDIMENTI

- Art. 24 - Avvio del Procedimento innanzi al GS Nazionale e ai Giudici Sportivi Regionali
- Art. 25 - Istanza degli Interessati
- Art. 26 - Fissazione della data di decisione
- Art. 27 - Disciplina del contraddittorio con gli interessati
- Art. 28 - Pronuncia del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Regionali
- Art. 29 - Giudizio innanzi alla Corte Sportiva di Appello

TITOLO III GIUDICI FEDERALI

- Art. 30 - Istituzione
- Art. 31 - Nomina degli Organi di Giustizia Federale e composizione degli stessi
- Art. 32 - Competenza del Tribunale Federale
- Art. 33 - Competenze della Corte Federale d'Appello

TITOLO IV RICORSO AL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

- Art. 34 - Competenza

TITOLO V PROCEDIMENTI INNANZI AL TRIBUNALE FEDERALE E ALLA CORTE FEDERALE DI APPELLO

CAPO I - PROCEDIMENTO

- Art. 37 - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento
- Art. 38 - Ricorso della parte interessata
- Art. 39 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni
- Art. 40 - Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso
- Art. 41 - Misure cautelari
- Art. 41 bis - Sospensione Illecito e/o Frode Tecnologica
- Art. 42 - Intervento del terzo
- Art. 43 - Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale Federale
- Art. 44 - Assunzione delle prove
- Art. 45 - Giudizio innanzi alla Corte Federale di Appello
- Art. 46 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi
- Art. 47 - Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari

CAPO II - SANZIONI

- Art. 48 - Sanzioni a carico degli affiliati
- Art. 49 - Sanzioni a carico dei tesserati
- Art. 50 - Entità delle sanzioni e delle ammende
- Art. 51 - Recidiva

- Art. 52 - Tentativo
- Art. 53 - Circostanze aggravanti ed attenuanti
- Art. 54 - Concorso di circostanze
- Art. 55 - Valutazione delle circostanze
- Art. 56 - Esecuzione delle sanzioni
- Art. 57 - Sospensione cautelare
- Art. 58 - Casellario federale e registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo
- Art. 59 - Vincolo associativo di giustizia

TITOLO VI SISTEMA AMMINISTRATIVO DELLA GIUSTIZIA: PROCURA FEDERALE

CAPO I - NOMINA E FUNZIONI

- Art. 60 – Composizione dell'ufficio del Procuratore Federale
- Art. 61 – Nomina dei componenti dell'ufficio del Procuratore Federale
- Art. 62 – Attribuzioni del Procuratore Federale

CAPO II - AZIONE DISCIPLINARE

- Art. 63 – Azione del Procuratore Federale
- Art. 64 – Prescrizione dell'azione
- Art. 65 – Astensione
- Art. 66 – Svolgimento delle indagini
- Art. 67 – Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione

4

CAPO III

RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI

- Art. 68 – Rapporti con l'autorità giudiziaria
- Art. 69 – Rapporti con la Procura Antidoping del Coni

TITOLO VII REVISIONE E REVOCAZIONE

- Art. 70 - Revisione e revocazione
- Art. 71 - Riabilitazione

TITOLO VIII COLLEGIO ARBITRALE

- Art. 72 - Competenza collegio arbitrale
- Art. 73 - Procedimento davanti al collegio arbitrale
- Art. 74 - Provvedimento del collegio arbitrale

**TITOLO IX
PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA**

- Art. 75 - Grazia**
- Art. 76 - Amnistia**
- Art. 77 - Indulto**
- Art. 78 - Divieto di applicazione dei provvedimenti di clemenza**
- Art. 79 - Entrata in vigore**

ALLEGATO 1 – Tabella Infrazioni e Sanzioni

TITOLO I

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 - DOVERI ED OBBLIGHI GENERALI

1. Gli affiliati, i soci degli affiliati, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, i giudici di gara, collaboratori e ogni altro soggetto tesserato che svolge attività federale, sono tenuti ad osservare una condotta, sia individuale che associativa, conforme ai principi della lealtà, della rettitudine e della correttezza anche morale in tutti i rapporti riguardanti l'attività federale e nell'ambito più generale dei rapporti sociali ed economici. Agli stessi è fatto obbligo, in particolare, della osservanza delle norme, statuto federale, regolamenti, deliberati e disposizioni federali, nonché di accettare la Giustizia Sportiva, così come disciplinata dal presente Regolamento.

2. I tesserati devono attenersi alle normative federali nonché al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.

3. Ai soggetti sopra indicati è fatto divieto di esprimere giudizi e rilievi lesivi della reputazione, onore e decoro di persone e di organismi operanti nell'ambito federale, nonché di fornire a terzi notizie ed informazioni riguardanti persone e fatti ancora sottoposti all'esame e al giudizio degli organi di giustizia della FCI. Qualora le dichiarazioni siano idonee a ledere, direttamente o indirettamente, il prestigio, la reputazione o la credibilità dell'istituzione nel suo complesso o di una specifica struttura, ai fini della sanzione, si dovranno valutare:

- a) la gravità delle medesime e le modalità usate;
- b) la circostanza che le dichiarazioni siano rilasciate da un dirigente o da altro soggetto che abbia la rappresentanza di una società o comunque svolga, nell'ambito della medesima, una funzione rilevante;
- c) la circostanza che le dichiarazioni consistano nell'attribuzione di un fatto determinato, non provato nella sua veridicità;
- d) la circostanza che le dichiarazioni siano dirette a ledere il principio dell'imparzialità dei componenti degli Organi di Giustizia;

4. Ai soggetti di cui all'art. 1 primo comma, è fatto obbligo, se convocati, di presentarsi dinanzi agli Organi della Giustizia Sportiva e sono tenuti a fornire risposte complete e veritiere anche per iscritto, se richieste, a tutti i quesiti ad essi rivolti ed a produrre eventuali documenti. La mancata ottemperanza costituisce illecito disciplinare.

5. L'ignoranza dello Statuto e dei Regolamenti Federali non può essere invocata a nessun effetto.

6. Ai soggetti di cui al comma 1, non è consentito di avvalersi della collaborazione di persone già inibite o sospese.

7. Ai soggetti dell'ordinamento federale, come sopra specificati, è fatto divieto di effettuare o di accettare scommesse, direttamente, o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri, con atti univocamente funzionali, alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati delle gare organizzate nell'ambito della FCI.

8. Le Società e le Associazioni che costituiscono la FCI:

- a) rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali;
- b) sono oggettivamente responsabili, agli effetti disciplinari, dell'operato dei propri dirigenti, soci, tesserati, incaricati e sostenitori;
- c) rispondono dell'organizzazione delle competizioni sportive dagli stessi promosse.

9. Eccezion fatta per provvedimenti strettamente connessi a fatti tecnici, relativi allo svolgimento delle manifestazioni ciclistiche di esclusiva competenza dei giudici di gara, nessun tesserato può

essere sanzionato senza formale contestazione e nel completo rispetto dei Principi di Giustizia emanati dal CONI.

10. I tesserati e gli affiliati chiamati a fornire elementi istruttori nell'ambito dei procedimenti disciplinari e che non rivestono la qualità di "parti", sono tenuti a fornire, tempestivamente, agli organi di giustizia risposte complete e veritiere, anche per iscritto, a tutti i quesiti ad essi rivolti ed a produrre tutti i documenti indicati da tali organi o di interesse nel caso. La violazione di tale principio è punita quale illecito disciplinare.

11. I soggetti di cui all'art. 1 - primo comma, che siano a conoscenza o abbiano avuto notizia che sia stato compiuto o stia per compiersi un illecito sportivo od una frode sportiva hanno l'obbligo di informare, personalmente, e in modo rapido e completo, pena il deferimento disciplinare, i rappresentanti della FCI, eventualmente, presenti al momento del fatto o il Procuratore Federale, qualunque sia il modo in cui siano venuti a conoscenza dell'atto illecito o del tentativo.

12. E' sancita la punibilità di coloro che abbiano perso la qualifica di tesserati, nel corso di un procedimento disciplinare avviato nei loro confronti, per fatti commessi in costanza di tesseramento, e si siano resi responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione normativa o regolamentare. A tali soggetti, qualora sanzionati, sarà applicato il provvedimento della inibizione a rivestire in futuro cariche o incarichi nell'ambito delle attività federali e/o societarie, ovvero di proibizione a prendere parte a manifestazioni e/o eventi sportivi organizzati nell'ambito dell'attività della FCI, con la contestuale proibizione di frequentare impianti sportivi e la zona neutra destinata ad atleti e personale addetto, fino ad eventuale revoca per riabilitazione.

13. E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo, per un periodo di dieci anni, per quanti si siano sottratti, volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, alle sanzioni irrogate nei loro confronti.

Art. 2 - ILLECITO SPORTIVO

1. I soggetti di cui all'art. 1 – primo comma - i quali compiano o consentano che altri a loro nome e nel loro interesse compiano con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi modo atti o pongano in essere comportamenti diretti ad alterare lo svolgimento o l'esito di una gara, ovvero a conseguire un vantaggio agonistico, rispondono di illecito sportivo.

2. Gli stessi soggetti, che siano venuti a conoscenza degli illeciti sopraindicati, hanno l'obbligo di informare, senza indugio, anche per iscritto, il Procuratore Federale.

Art. 3 – FRODE SPORTIVA

1. Costituisce frode sportiva, qualsiasi comportamento che si realizza in artifici o raggiri, finalizzati al conseguimento di illeciti profitti.

2. La violazione di norme che regolano il tesseramento degli atleti, circa l'età, la cittadinanza od altra condizione personale, nonché la partecipazione a gare di atleti non tesserati, costituisce frode sportiva.

3. Integrano ipotesi di frode sportiva quelle previste dalla legge n. 401/89.

Art. 3 bis – ILLECITO E /O FRODE TECNOLOGICA

1.E' illecito o/e frode tecnologica: la presenza, all'interno od ai margini di una competizione ciclistica di una bicicletta o l'uso da parte di un corridore di una bicicletta, che non rispetta quanto previsto dall'articolo 1.3.010 delle Regole di Organizzazione Generale del Ciclismo come Sport dell'Unione Ciclistica Internazionale :” la bicicletta può essere sospinta soltanto, tramite

una catena, dalle gambe (catena dei muscoli inferiori) che si muovono in movimento circolare, senza assistenza elettrica o di altro tipo.”

2. E' fatto salvo quanto disposto dal medesimo articolo 1.3.010 delle Regole di Organizzazione Generale del Ciclismo come Sport dell'Unione Ciclistica Internazionale riguardo i soli atleti paralimpici.

3. Tutti i corridori e le squadre od altri rappresentanti e/o persone di supporto dei corridori sono tenuti ad assicurare che tutte le loro biciclette siano in regola con quanto previsto dal suddetto articolo 1.3.010.

4. Ogni presenza di una bicicletta che non rispetta le suddette regole, all'interno od ai margini di una competizione ciclistica agonistica di ogni specialità (escluse le manifestazioni riservate esclusivamente alle e-bike) costituisce un illecito e/o frode tecnologica da parte del corridore, della squadra, o da parte di altri rappresentanti e/o persone di supporto del corridore, indipendentemente dall'uso o meno della bicicletta durante la competizione.

5. Il rifiuto definitivo di assoggettarsi ad un controllo tecnico, da parte di soggetti istituzionali federali ufficialmente delegati ad effettuarlo, per l'esame del possibile illecito e/o frode tecnologica è soggetto alle medesime sanzioni previste per la presenza o l'uso delle biciclette non conformi.

Art. 4 – PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO

1. Tutti i procedimenti di giustizia regolati dal presente Regolamento tendono ad assicurare l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.

2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.

3. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.

4. La decisione del giudice è motivata e pubblica.

5. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica, I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.

6. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile.

CAPO II ORGANI DI GIUSTIZIA

Art. 5 - GLI ORGANI DI GIUSTIZIA

1. Gli organi di giustizia federali sono:

- a) i Giudici Sportivi Regionali;
- b) il Giudice Sportivo Nazionale;
- c) la Corte Sportiva d'Appello;
- d) il Tribunale Federale;
- e) la Corte Federale di Appello;
- f) la Commissione Federale di Garanzia.

2. Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del CONI, il Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il CONI costituisce organo di giustizia di ultimo grado.

3. Gli organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Ciascun componente degli organi di giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l'assenza dell'incompatibilità di cui al successivo comma 5. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.

4. La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia di cui al comma 1 per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente della Procura federale rende la dichiarazione di cui al comma 3.

5. La carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o **dell'ufficio** del procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la medesima Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.

6. Gli incarichi presso gli Organi di Giustizia e la Procura Federale sono svolti a titolo gratuito.

7. La Procura generale dello Sport istituita presso il CONI coopera con le Procure federali al raggiungimento della finalità di cui al comma 4.

8. Gli Organi di giustizia sportiva, ai fini esclusivi della loro competenza funzionale, tramite il Presidente Federale, possono chiedere copia degli atti di procedimenti penali di interesse, ai sensi dell'art. 116 codice di procedura penale e art. 2 L. 13/12/89 n° 401, fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'art. 114 dello stesso codice. Le copie degli atti trasmessi dovranno essere custodite ed utilizzate dai predetti organi di Giustizia con la massima riservatezza.

9. Gli Organi di Giustizia Sportiva sono tenuti ad assicurare il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo, cui lo Stato riconosce autonomia, quale articolazione dell'Ordinamento Sportivo Internazionale, facente capo al Comitato Olimpico Internazionale e salvi i casi di effettiva rilevanza, per l'Ordinamento Giuridico della Repubblica, di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'Ordinamento Sportivo. Il Giudice è tenuto a decidere, in corrispondenza alla domanda e nel rispetto dei principi del contraddittorio.

10. Deve essere assicurata la difesa, in ogni stato e grado del processo. E' ammessa, a spese dell'interessato, la difesa tecnica e, purché siano assicurate le condizioni di una difesa libera dell'interessato, la difesa personale.

Art. 6 - ATTRIBUZIONI

1. E' attribuita agli Organi di Giustizia Sportiva la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:

- a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo federale al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
- b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.

2. Gli Organi di Giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dallo Statuto e dal presente Regolamento.
3. Resta ferma la disciplina speciale in materia di osservanze delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 7 — RICUSAZIONE ED ASTENSIONE

1. Ogni Componente degli Organi di Giustizia può essere ricusato nei seguenti casi:
 - a) se ha interesse, personale, alla questione sottoposta alla sua decisione;
 - b) se egli stesso o il coniuge è prossimo congiunto di una delle parti o di un difensore nel procedimento instaurato;
 - c) se vi è grave inimicizia o motivo di dissidio, con le parti della questione sottoposta alla sua decisione;
 - d) se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia, prima dell'instaurazione del procedimento;
 - e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è parte offesa;
 - f) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata la decisione, egli ha manifestato il suo convincimento sui fatti oggetto del deferimento.
 - g) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge funzioni di Procuratore Federale.
2. Ciascun componente degli Organi di Giustizia è tenuto ad astenersi nei casi in cui alle precedenti lettere ed ha altresì l'obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistano obiettive ragioni di convenienza.
3. La dichiarazione di ricusazione deve esplicitare i motivi ed indicare le eventuali prove. Deve altresì essere proposta con atto sottoscritto dall'interessato o dal Procuratore Federale e presentata, insieme ai documenti di riferimento, alla Corte Federale d'Appello nel caso di componenti del Tribunale Federale e alla Commissione Federale di Garanzia in tutti gli altri casi, le quali decidono con determinazione non più sindacabile.
4. L'istanza di ricusazione, accompagnata dal contestuale versamento della tassa a pena di inammissibilità, deve essere proposta entro e non oltre 5 (cinque) giorni da quando la parte o il Procuratore Federale possono venire a conoscenza della composizione dell'Organo Giudicante. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza del predetto termine, il ricorso deve essere proposto prima che sia terminata l'udienza.
5. La dichiarazione di astensione deve essere presentata alla stessa Commissione Federale di Garanzia.
6. La decisione sulla istanza di ricusazione deve essere adottata, con urgenza, previa audizione del componente interessato. In caso di dichiarazione di astensione o di provvedimento che accoglie l'istanza di ricusazione la Commissione decide se ed in quale parte gli atti eventualmente compiuti dal Giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia ed indica il nominativo del giudice che sostituisce quello ricusato o astenuto.
7. Il nuovo giudice resterà in carica solo fino alla decisione del caso.
8. L'istanza di ricusazione si considera non proposta quando il Giudice interessato dichiara di astenersi prima della pronuncia della Commissione.
9. Il Procuratore Federale non può essere ricusato per alcun motivo ma ha l'obbligo di astenersi quando esistano obiettive ragioni di convenienza, anche su eccezione di parte, fino al termine dell'udienza. In caso di astensione del Procuratore, questo viene sostituito da altro componente dell'Ufficio di Procura

Art. 8 - COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

1. Presso la Federazione è istituita la Commissione federale di garanzia, con lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia presso la Federazione e della Procura Federale. Essa si compone di cinque soggetti, dei quali 3 effettivi e 2 supplenti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti, ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio Federale, tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, in materie giuridiche, anche a riposo, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La carica di componente della Commissione federale di garanzia è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Commissione federale di garanzia presso più di un'altra Federazione.

2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

a) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere eletti componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Regolamento;

b) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Giudici Sportivi Nazionali e Regionali e i componenti della Corte Sportiva d'Appello.

c) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati procuratore, procuratore aggiunto e sostituto procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Regolamento;

d) adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza delle incompatibilità di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 5, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;

e) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

CAPO III GIURISDIZIONE

Art. 9 – GRADI DI GIUDIZIO

1. Le decisioni di primo grado sono impugnabili in secondo grado. Le decisioni di primo grado divengono definitive se non impugunate nei termini previsti dal presente Regolamento.

CAPO IV ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

Art. 10 – DIRITTO DI AGIRE DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

1. Tutti i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti legittimati dalla Federazione hanno il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
2. L'azione può essere esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art. 11 – CONTRIBUTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI GIUSTIZIA

1. La FCI determina a parziale copertura dei costi di gestione la misura del contributo per l'accesso alla giustizia, nei limiti massimi stabiliti dalla Giunta Nazionale del CONI.
2. Il contributo, dovuto dal ricorrente o dal reclamante per l'accesso ai servizi di giustizia, è fissato annualmente dal Consiglio Federale distintamente per i procedimenti di prima istanza e per i procedimenti di seconda istanza.
3. Il versamento del contributo precede l'atto introduttivo e avviene con le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Federale. La ricevuta del versamento riporta nella causale la dicitura "Contributo per l'accesso al servizio di giustizia".
4. La prova del versamento del contributo, nella misura prevista, deve essere sempre allegata all'atto introduttivo del procedimento, a pena di improcedibilità.

Art. 12 – UFFICIO DEL GRATUITO PATROCINIO

1. Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale a quanti non possono sostenere i costi di assistenza legale, è istituito l'Ufficio del gratuito patrocinio.
2. Per essere ammessi all'ufficio del gratuito patrocinio è necessario che il richiedente si trovi nelle condizioni previste dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e successive modifiche e integrazioni affinché essere ammesso ad usufruire al patrocinio dello Stato nei giudizi civili e amministrativi; l'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del procedimento; dovrà essere proposta alla Segreteria della Commissione di Garanzia e dovrà contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, l'indicazione del giudizio cui si riferisce, se già pendente, o della decisione che si intende impugnare, con l'indicazione, anche sommaria, delle pretese che si intendono azionare;
 - b) le generalità dell'interessato e del coniuge o degli altri familiari conviventi, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
 - c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato attestante la sussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile.
3. L'istanza verrà valutata dalla Commissione di Garanzia che assicura anche l'indipendenza degli avvocati che sono addetti a tale esercizio.

Art. 13 – TERMINI

1. Tutti i termini indicati nel presente Regolamento sono perentori.

CAPO V

NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO

Art. 14 - POTERI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

1. Gli organi di giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi del processo sportivo.

2. Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.
3. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.
4. Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.
5. Gli organi di giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile.

Art. 15 – CONDANNA ALLE SPESE PER LITE TEMERARIA

1. Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva.
2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al procuratore federale.

Art. 16 - COMUNICAZIONI

1. Tutti gli atti del procedimento sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata o altra modalità convenuta con le parti su richiesta delle stesse; in tal caso la parte rinuncia ad avvalersi, in ogni modo, dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio. All'atto dell'affiliazione o del rinnovo della stessa, richiedente dovrà comunicare alla Federazione l'indirizzo di posta elettronica certificata eventualmente eletto per le comunicazioni. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, con loro rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.
2. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.
3. È onere delle parti di indicare, nel primo atto difensivo, anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata, o di altra forma idonea per il raggiungimento dello scopo presso, il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.
4. Le decisioni degli organi di giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel sito federale in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con *link* alla relativa pagina accessibile dalla *home page*. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione della decisione o delle motivazioni se non contestuali alla decisione. La pubblicazione che è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista. Le decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI sono sempre pubblicate nel sito internet del CONI.

Art. 17 - SEGRETERIA DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA PRESSO LA FEDERAZIONE

1. Ciascun organo di giustizia è coadiuvato da un Segretario.

2. Il segretario documenta a tutti gli effetti le attività proprie e quelle degli organi di giustizia e delle parti. Assiste gli organi di giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.
3. Il segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che il presente Regolamento gli attribuisce.

TITOLO II GIUDICI SPORTIVI

CAPO I NOMINA E COMPETENZA

Art. 18 - ISTITUZIONE

1. Presso la Federazione sono istituiti i Giudici sportivi.
2. I Giudici sportivi si distinguono in:
 - a) Giudice Sportivo Nazionale, Giudici Sportivi Regionali;
 - b) Corte Sportiva d'Appello.

Art. 19 - INDIPENDENZA DEI GIUDICI SPORTIVI

1. I giudici sportivi sono soggetti soltanto all'ordinamento sportivo.
2. I giudici sportivi devono essere terzi e imparziali e devono svolgere le loro funzioni in piena autonomia e indipendenza.
3. I giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa, in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi, almeno 12 (dodici) mesi dalla conclusione.
4. I giudici sportivi non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le società e le associazioni affiliate e con i soggetti sottoposti alla propria giurisdizione.
5. I giudici sportivi non possono far parte dei Collegi Arbitrali istituiti nell'ambito della FCI.

Art. 20 – COMPETENZA DEI GIUDICI SPORTIVI

1. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Regionali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
 - a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
 - b) la regolarità dei percorsi o degli impianti e delle relative attrezzature **in occasione della gara**;
 - c) la regolarità dello *status* e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
 - e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
2. La Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Regionali. E' competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici.

Art. 21 – ARTICOLAZIONE FUNZIONALE E TERRITORIALE DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE E DEI GIUDICI SPORTIVI REGIONALI

1. Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per tutte le competizioni.
2. I Giudici Sportivi Regionali sono competenti esclusivamente per le competizioni di ambito territoriale.

Art. 22 – NOMINA DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE E DEI GIUDICI SPORTIVI REGIONALI

1. Il Giudice Sportivo Nazionale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, fra le persone di particolare esperienza e conoscenza in materia di norme tecniche, regolamentari e disciplinari tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione di Garanzia. I Giudici Sportivi Nazionali devono altresì necessariamente aver conseguito una laurea in materie giuridiche.
2. I Giudici Sportivi Regionali sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, acquisite le candidature espresse dai rispettivi Comitati Regionali fra le persone di particolare esperienza e conoscenza in materia di norme tecniche, regolamentari e disciplinari tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione di Garanzia.
3. I Giudici Sportivi Nazionali e i Giudici Sportivi Regionali durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
4. E' facoltà del Consiglio Federale nominare un Giudice Sportivo Nazionale sostituto ove ritenuto opportuno.
5. Il Giudice Sportivo Nazionale ha sede presso la sede federale. I Giudici Sportivi Regionali hanno sede presso i Comitati Regionali.
6. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Regionali giudicano in composizione monocratica. Avverso le loro decisioni è ammesso reclamo alla Corte Sportiva di Appello entro il termine di cinque giorni che decorre dalla pubblicazione della decisione.

Art. 23 – NOMINA DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO E COMPOSIZIONE DELLA STESSA

1. Il Consiglio Federale, su proposta del presidente, nomina i componenti della Corte Sportiva di Appello, 3 effettivi e 3 supplenti, individuando tra questi colui che svolge la funzione di presidente.
2. I componenti della Corte Sportiva d'Appello devono essere in possesso della laurea in materie giuridiche e devono soddisfare i requisiti di particolare esperienza e conoscenza in materia di norme tecniche, regolamentari e disciplinari.
3. I componenti della Corte Sportiva di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
4. La Corte Sportiva di Appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.
5. La Corte Sportiva di Appello ha sede presso la sede federale.
6. Avverso le decisioni della Corte Sportiva di Appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso reclamo al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 *bis* dello Statuto del CONI.

CAPO II PROCEDIMENTI

Art. 24 – AVVIO DEL PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE E AI GIUDICI SPORTIVI REGIONALI

1. I procedimenti innanzi al Giudice sportivo sono instaurati:
 - a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;
 - b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale. L'istanza deve essere preannunciata in sede di gara ad eccezione del

soggetto interessato non presente comunque titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art. 25 – ISTANZA DEGLI INTERESSATI

1. L'istanza deve essere proposta al Giudice sportivo entro il termine di 3 giorni lavorativi dall'evento; essa deve contenere l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.
2. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro il termine non superiore a 7 giorni lavorativi dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.

Art. 26 – FISSAZIONE DELLA DATA DI DECISIONE

1. Il Giudice sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata nel termine di 15 giorni lavorativi.
2. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice a cura della segreteria. Nel caso di omologazione della gara il giudice emana un comunicato ufficiale con le date delle pronunce.
3. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

Art. 27 – DISCIPLINA DEL CONTRADDITTORIO CON GLI INTERESSATI

1. I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione della data possono, entro 2 giorni lavorativi prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire in Segreteria memorie e documenti.

Art. 28 – PRONUNCIA DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE E DEI GIUDICI SPORTIVI REGIONALI

1. Il Giudice sportivo pronuncia senza udienza.
2. Il Giudice sportivo assume, anche mediante audizioni, le informazioni che ritiene utili ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.
3. La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art.29 - GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

1. Le pronunce del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Regionali possono essere impugnate con reclamo alla Corte Sportiva di Appello.
2. Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata e dalla Procura federale; il reclamo deve essere depositato presso la Segreteria della Corte Sportiva di Appello entro il termine di 7 giorni lavorativi dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.
3. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma, In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere

integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.

4. Il Presidente della Corte Sportiva di Appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.

5. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte Sportiva di Appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.

6. La Corte Sportiva di Appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.

7. Innanzi alla Corte Sportiva di Appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.

8. La Corte Sportiva di Appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.

9. La decisione della Corte Sportiva di Appello, adottata entro il termine di 20 giorni lavorativi, è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

TITOLO III GIUDICI FEDERALI

Art. 30 – ISTITUZIONE

1. I Giudici federali, istituiti presso la Federazione, si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la sede federale.

Art. 31 – NOMINA DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA FEDERALE E COMPOSIZIONE DEGLI STESSI

1. I componenti degli Organi di Giustizia federale sono eletti dall'Assemblea tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia nel numero di 3 effettivi e 2 supplenti, con indicazione di colui che svolge le funzioni di presidente.

2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
- d) notai;
- e) avvocati iscritti **per** almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

3. I componenti del Tribunale Federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. Il Tribunale federale e la Corte federale d'Appello sono articolati in 2 Sezioni.

4. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale di 3 membri. Del Collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

19

ART. 32 - COMPETENZA DEL TRIBUNALE FEDERALE

1. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o regionali.

2. Il Tribunale Federale può disporre, in via cautelare e su richiesta del Procuratore Federale, la sospensione da ogni attività dei tesserati nei cui confronti è istituito o è in corso un procedimento disciplinare.

3. Il Tribunale Federale si divide in 2 Sezioni: la I Sezione è competente in questioni disciplinari, la II Sezione è competente in questioni amministrative e assembleari, svolge funzione consultiva ed è altresì competente per questioni inerenti al tesseramento.

4. La I Sezione è competente a giudicare:

- a) gli affiliati, i soci degli affiliati, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, i giudici di gara, collaboratori e ogni altro soggetto tesserato che svolge attività federale e ad infliggere agli stessi, nei casi di loro accertata responsabilità, le sanzioni previste nel Regolamento di Giustizia della FCI;
- b) sui procedimenti di sospensione cautelare a carico di affiliati e/o tesserati;
- c) sugli eventuali illeciti dei dirigenti federali nazionali e territoriali commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

5. La II Sezione:

- a) delibera sull'ammissibilità dei quesiti referendari e può modificare o integrare gli stessi;

- b) decide sui ricorsi in merito ai requisiti delle candidature presentate nelle assemblee elettive di ogni ordine e grado e sulle condizioni di ineleggibilità e decadenza;
- c) giudica sui ricorsi relativi allo svolgimento delle assemblee federali, nazionali e territoriali;
- d) giudica sui ricorsi avverso le deliberazioni assembleari e del Consiglio Federale contrarie alla Legge, allo Statuto ed ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione;
- e) giudica sulle controversie tra società, tesserati (anche stranieri), Comitati Regionali in materia di tesseramento e svincolo;
- f) giudica sulle richieste di scioglimento coattivo del vincolo sportivo per giusta causa e per inadempienza;
- g) giudica sulle inadempienze in merito alle norme sul prestito degli atleti.

ART. 33 - COMPETENZE DELLA CORTE FEDERALE D'APPELLO

1. La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui **reclami** proposti contro le decisioni del Tribunale federale. **È competente altresì a decidere in prima istanza** su controversie riguardanti il casellario federale delle sanzioni disciplinari e **sulle istanze di ricusazione dei componenti del medesimo Tribunale Federale.**
2. La Corte Federale d'Appello si divide in 2 Sezioni: la I Sezione è competente in questioni disciplinari, la II Sezione è competente in questioni amministrative e assembleari, svolge funzione consultiva ed è altresì competente per questioni inerenti al tesseramento.
3. La I Sezione è competente a giudicare:
 - a) in secondo grado, gli affiliati, i soci degli affiliati, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, i giudici di gara, collaboratori e ogni altro soggetto tesserato che svolge attività federale e ad infliggere agli stessi, nei casi di loro accertata responsabilità, le sanzioni previste nel Regolamento di Giustizia della FCI;
 - b) in secondo grado, sui procedimenti di sospensione cautelare a carico di affiliati e/o tesserati.
 - c) in secondo grado, sugli eventuali illeciti dei dirigenti federali nazionali e territoriali commessi nell'esercizio delle loro funzioni.
 - d) in prima istanza, sulle controversie riguardanti l'esame del casellario federale delle sanzioni disciplinari;
 - e) in prima istanza, sulle istanze di ricusazione dei componenti del Tribunale Federale.**
4. La II Sezione:
 - a) delibera, in secondo grado, sull'ammissibilità dei quesiti referendari e può modificare o integrare gli stessi;
 - b) decide, in secondo grado, sui ricorsi in merito ai requisiti delle candidature presentate nelle assemblee elettive di ogni ordine e grado e sulle condizioni di ineleggibilità e decadenza;
 - c) giudica sui ricorsi relativi allo svolgimento delle assemblee federali, nazionali e territoriali;
 - d) giudica sui ricorsi avverso le deliberazioni assembleari e del Consiglio Federale contrarie alla Legge, allo Statuto ed ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione.
 - f) interpreta le norme statutarie e regolamentari esprimendosi sulla legittimità e conformità di queste ultime e proponendone l'eventuale modifica al Consiglio Federale. Il procedimento di interpretazione può essere instaurato a richiesta del Presidente Federale, del Consiglio Federale, del Segretario Generale e dagli Organi di Giustizia federale. In quest'ultimo caso si sospende il procedimento disciplinare in corso fino a quando la Corte non abbia espresso il proprio parere.
 - g) in secondo grado, giudica sulle controversie tra società, tesserati (anche stranieri), Comitati Regionali in materia di tesseramento e svincolo;
 - h) in secondo grado, giudica sulle richieste di scioglimento coattivo del vincolo sportivo per giusta causa e per inadempienza;
 - i) in secondo grado, giudica sulle inadempienze in merito alle norme sul prestito degli atleti.

TITOLO IV
RICORSO AL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Art. 34 - COMPETENZA

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 *bis* dello Statuto del CONI. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport.

3. Il Collegio di Garanzia dello Sport giudica altresì le controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni dal Codice della Giustizia sportiva del CONI, da delibere della Giunta Nazionale del CONI, dallo Statuto federale e dal presente Regolamento, sulla base di speciali regola procedurali, anche di tipo arbitrale, definite d'intesa con il CONI. Giudica inoltre le controversie relative agli atti e ai provvedimenti del Coni nonché le controversie relative all'esercizio delle funzioni dei componenti della Giunta Nazionale del CONI. Nei casi di cui al presente comma, il giudizio di svolge in unico grado e si applica l'articolo in quanto compatibile.

3. Il Collegio di Garanzia dello Sport svolge altresì le funzioni consultive di cui al comma 5 dell'art. 12 *bis* dello Statuto del CONI. In tal caso, la relativa istanza è proposta dal CONI o, suo tramite, dalle Federazioni.

4. Per le altre norme inerenti al Collegio di Garanzia dello Sport e per le norme sul procedimento dinnanzi a esso si rinvia all'art. 12 *bis* dello Statuto del CONI e al Codice della Giustizia Sportiva emanato dal CONI.

TITOLO V
PROCEDIMENTI INNANZI AL TRIBUNALE FEDERALE E ALLA CORTE FEDERALE DI APPELLO

CAPO I
PROCEDIMENTO

Art. 35 – AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. I procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati:
 - a) con atto di deferimento del procuratore federale;
 - b) con istanza della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. Le parti possono stare in giudizio col ministero di un difensore, ed è ammessa la difesa personale, purché siano assicurate le condizioni di una difesa libera ed effettiva.

Art. 36 – APPLICAZIONE CONSENSUALE DI SANZIONI A SEGUITO DI ATTO DI DEFERIMENTO

1. Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale federale, gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.
2. Una volta concluso, l'accordo è sottoposto al collegio incaricato della decisione (Tribunale Federale), il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara, anche fuori udienza, l'efficacia con apposita decisione. La decisione comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento.
4. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva. Non trova altresì applicazione per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificabile come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Art. 37 – FISSAZIONE DELL'UDIENZA A SEGUITO DI ATTO DI DEFERIMENTO

1. Entro 10 giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione. La Segreteria comunica all'incolpato, alla Procura federale e agli altri soggetti eventualmente interessati la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura federale e gli altri intervenuti possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
2. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Art. 38 – RICORSO DELLA PARTE INTERESSATA

1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale.
2. Il ricorso deve essere depositato presso la Segreteria del Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale.
3. Il ricorso contiene:
 - a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
 - b) l'esposizione dei fatti;
 - c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
 - d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
 - e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
 - f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

Art. 39 – RICORSO PER L'ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.
2. Le deliberazioni del Consiglio Federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio Federale, o del Collegio dei revisori dei conti.
3. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
4. Il Presidente del Tribunale Federale, sentito il Presidente federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.
5. L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del CONI, può essere sospesa anche dalla Giunta Nazionale del CONI.
6. Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta Nazionale del CONI previsti dalla normativa vigente.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 38 comma 2 e 3. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

Art. 40 – FISSAZIONE DELL'UDIENZA A SEGUITO DI RICORSO

1. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, disponendo la trasmissione del ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o

comunque interessati e agli altri eventualmente indicati dal regolamento federale, nonché la comunicazione, anche al ricorrente, della data dell'udienza.

2. Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, nonché gli altri eventualmente indicati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

3. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni lavorativi. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

4. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

Art. 41 –MISURE CAUTELARI

1. Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La domanda deve essere proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione dal Giudice agli interessati, a mezzo della Segreteria, che possono presentare memorie e documenti in un termine stabilito dal Giudice non superiore a 5 giorni prima di quello fissato per l'udienza.

2. Il Procuratore federale, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussiste il concreto e attuale pericolo che l'incolpando commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede può, per fatti di particolare gravità, domandare, con richiesta specificamente motivata, al Tribunale l'applicazione della misura cautelare della sua sospensione da ogni attività sportiva o federale ovvero dal divieto di esercitare determinate attività nei medesimi ambiti. Quando disposta prima del deferimento, la misura non può comunque eccedere il termine per il compimento delle indagini preliminari, prorogabile una sola volta fino al limite di durata del giudizio disciplinare a norma dell'art. 38, comma 1, i cui termini in tal caso sono ridotti di un terzo. L'istanza di proroga può essere presentata soltanto con l'atto di deferimento. In mancanza di deferimento anteriore al termine di durata della misura cautelare, questa perde efficacia automaticamente alla scadenza anche quando la Procura generale dello sport abbia autorizzato la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari.

3. Il Tribunale provvede immediatamente sulla domanda cautelare o sull'istanza di proroga del Procuratore federale, in ogni caso con ordinanza motivata. L'ordinanza che applica la misura cautelare anteriormente al giudizio dispone l'audizione della persona della cui sospensione o interdizione trattasi, la quale ha diritto a farsi assistere da un difensore, non oltre tre giorni, al termine della quale decide se confermare o revocare l'ordinanza.

4. Contro l'ordinanza di conferma della misura cautelare è ammesso il reclamo alla Corte Federale d'Appello entro sette giorni. Al reclamo si applica l'art. 37 in quanto compatibile. L'ordinanza cautelare rimane revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. Essa è comunque revocata se il Tribunale ritiene che, all'esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore al termine di sospensione subita dall'incolpato o comunque più grave dell'interdizione già sofferta per il medesimo fatto.

3. Quando la misura è in atto, con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio o con la dichiarazione della relativa estinzione, la stessa perde sempre efficacia.

Art. 41 bis – SOSPENSIONE ILLECITO E / O FRODE TECNOLOGICA

1. A seguito della presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza , e qualora sussiste il concreto e attuale pericolo che l'incolpando commetta delle violazioni relative all'art.3 bis, commi 4 e 5, il Procuratore Federale richiederà la sospensione dell'atleta e/o di altro od altri soggetti indagati , al Tribunale Federale 1° sezione.
2. Il Tribunale Federale 1° sezione, decide, in via d'urgenza, inaudita altera parte, con provvedimento del Presidente o, in sua assenza, di altro componente designato dal Presidente del Tribunale Federale, sentito il parere vincolante degli altri membri del medesimo Tribunale.
3. L'incolpato potrà presentare reclamo avverso al provvedimento di sospensione , entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni dal ricevimento del provvedimento di sospensione, alla Corte d'Appello Federale II sezione, che decide in camera di consiglio, entro dieci giorni dalla data di presentazione del ricorso. L'indagato può comparire personalmente se maggiorenne (in caso di minore, per mezzo dell'esercente la potestà genitoriale) può farsi assistere dal proprio difensore durante l'udienza ma in caso di mancata comparizione della parte o di suo difensore, si procede in loro assenza.
4. Il periodo di sospensione già scontato deve essere comunque sottratto dal periodo di sospensione o squalifica irrogata a seguito della sanzione disciplinare.
5. Per quanto non previsto si applica il precedente articolo 41.

Art. 42 – INTERVENTO DEL TERZO

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza.
3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

Art. 43 – SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA E DECISIONE DEL TRIBUNALE FEDERALE

1. L'udienza innanzi al Tribunale federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.
2. Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.
3. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
4. Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore federale.
5. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.
6. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, il reclamo alla Corte Federale d'Appello rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione che avvenga entro il predetto termine.

7. La decisione del Tribunale federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.
8. Il provvedimento del predetto Organo di Giustizia, deve contenere, a pena di nullità, rilevabile anche d'ufficio, le seguenti indicazioni:
- a) la indicazione delle generalità del tesserato e sua qualifica nell'ambito federale;
 - b) la descrizione del fatto addebitato, con l'indicazione delle norme violate. Nella formulazione degli addebiti, l'Organo di Giustizia può dare una qualificazione giuridica diversa degli stessi, rispetto a quella prospettata dal Procuratore Federale;
 - c) le motivazioni del provvedimento, dalle quali derivano i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze che richiedono l'adozione del provvedimento cautelare;
 - d) l'esposizione dei motivi per cui sono ritenuti non rilevanti gli elementi forniti a difesa;
 - e) la fissazione della data di scadenza della misura cautelare;
 - f) la data di emissione del provvedimento e la sottoscrizione del Presidente dell'Organo di Giustizia.

Art. 44 – ASSUNZIONE DELLE PROVE

1. Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.
2. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
3. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.
4. Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale, depositato presso la Segreteria, è trasmesso al Tribunale federale ed alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

Art. 45 – GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE FEDERALE DI APPELLO

1. Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata innanzi alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo è depositato presso la Segreteria della Corte Federale di Appello non oltre il termine di 15 giorni lavorativi dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza, disposto dal Presidente, sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti delle parti presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.
3. Nel caso di ricorsi relativi all'art. 39 co. 1 e 2, i termini di cui al co. 2 del presente articolo sono ridotti di un terzo.
4. Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
5. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

6. Le parti di cui al comma 2 non possono presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di 15 giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.

7. Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il Collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 35 e 36 del presente Regolamento.

8. Quando definisce il giudizio, il Presidente del Collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a 10 giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.

9. Se il reclamo proposto è dichiarato inammissibile o rigettato, il Collegio dispone l'incameramento della tassa d'accesso. Nel caso il reclamo sia dichiarato manifestamente infondato il Collegio condanna il tesserato al pagamento di una pena quantificata nella misura non superiore al doppio della tassa d'accesso.

10. Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

11. La decisione della Corte federale di appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 46 – TERMINI DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DISCIPLINARE E TERMINI DI DURATA DEGLI ALTRI GIUDIZI

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di 90 giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, fatto salvo quanto previsto dall'art. 41.

2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di 60 giorni dalla data di proposizione del reclamo.

3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di 60 giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di Garanzia dello Sport.

4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.

5. Il corso dei termini è sospeso:

a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;

- b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;
- c) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
- d) se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite e per tutto il tempo necessario.
- e) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.

6. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.

7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore Generale dello Sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di Garanzia dello Sport.

8. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli Organi di Giustizia federale entro 60 giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro 40 giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.

Art. 47 – EFFICACIA DELLA SENTENZA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA NEI GIUDIZI DISCIPLINARI

1. Davanti agli Organi di Giustizia sportiva la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.

3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'incolpato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.

4. L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.

5. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verifica.

6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli Organi di Giustizia Sportiva non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi possono conoscere ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda. incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.

7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

Art. 48 - SANZIONI A CARICO DEGLI AFFILIATI

1. Alle società responsabili della violazione di norme statutarie, di regolamenti e disposizioni federali, vengono applicate, secondo la natura e la gravità degli atti o dei fatti punibili commessi o tentati, una o più delle seguenti sanzioni:

- a) ammonizione: nei casi di infrazione di minore rilevanza, esclusa la recidiva; si esplica in un rimprovero scritto accompagnato dall'invito a non reiterare l'infrazione;
- b) censura e ammenda: nei casi di infrazione di maggiore rilevanza; si esplica in un biasimo scritto e in una ammenda.
- c) sospensione: nei casi di maggiore gravità;
- d) revoca affiliazione: nei casi di massima gravità della infrazione.

Art. 49 - SANZIONI A CARICO DEI TESSERATI

1. I soggetti di cui all'art. 1, che si rendano responsabili di violazione di norme statutarie, di regolamenti e disposizioni federali, sono soggetti, secondo la natura e la gravità dell'infrazione, ad una o più delle seguenti sanzioni:

- a) ammonizione: nei casi di infrazione di minore rilevanza, esclusa la recidiva; si esplica in un rimprovero scritto accompagnato dall'invito a non reiterare l'infrazione;
- b) censura e ammenda: nei casi di infrazione di maggiore rilevanza; si esplica in un biasimo scritto e in una ammenda.
- c) squalifica: nei casi di violazioni di maggiore gravità e in caso di inosservanza di precedenti sanzioni; si esplica nel divieto, per gli atleti, di prendere parte a gare o manifestazioni in ambito federale per un periodo determinato.
- d) inibizione temporanea: nei casi di violazioni di maggiore gravità e in caso di inosservanza di precedenti sanzioni; si esplica nel divieto, per i tesserati, di ricoprire incarichi in ambito federale e/o sociale, nonché di svolgere attività nell'ambito della società di appartenenza e/o di intrattenere rapporti con la Federazione e con i tesserati per il periodo di durata della sanzione.
- e) radiazione: è un provvedimento di esclusione dai ruoli federali, che consegue nei casi di massima gravità della infrazione.

29

Art. 50 – ENTITÀ DELLE SANZIONI E DELLE AMMENDE

1. L'entità delle sanzioni e delle ammende relative alle violazioni di cui al presente Regolamento sono riportate nella tabella "Allegato 1".

Art. 51 - RECIDIVA

1. La recidiva consiste nella ricaduta, volontaria o non, in una situazione di colpa o comunque negativa.
2. La contestazione della recidiva è obbligatoria. In caso di recidiva, la sanzione a carico del soggetto giudicato, può essere aumentata fino ad un terzo.
3. La sanzione può essere aumentata fino alla metà:
 - a) se la nuova infrazione è della stessa indole;
 - b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
 - c) se la nuova infrazione è stata commessa durante l'esecuzione della sanzione ovvero durante il tempo in cui il soggetto giudicato si è sottratto volontariamente all'esecuzione della stessa.
4. Qualora concorrano più ipotesi tra quelle indicate in precedenza, l'aumento della sanzione non può essere inferiore alla metà.

5. Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della pena, può essere comminato, nella misura fino ai due terzi.
6. In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.
7. Ai fini della recidiva non si tiene conto delle condanne per le quali è intervenuta riabilitazione.

Art. 52 - TENTATIVO

1. L'affiliato ed il tesserato che compiano atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere violazioni di norme statutarie, di regolamenti e disposizioni federali e ne siano responsabili, sono puniti se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con sanzione diminuita da un terzo a due terzi rispetto a quella che sarebbe stata inflitta se l'evento si fosse verificato.
2. In caso di desistenza dal tentativo, detti soggetti, soggiacciono soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano di per sé una infrazione autonoma. Se volontariamente impediscono l'evento soggiacciono alla pena stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

Art. 53 - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ED ATTENUANTI

1. Costituiscono circostanze attenuanti:
 - a) aver agito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui;
 - b) il concorso del fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento;
 - c) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o essersi, prima del giudizio, adoperato spontaneamente ed efficacemente per eliminare o attenuare le conseguenze dannose o pericolose della infrazione;
 - d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
2. L'Organo Giudicante può prendere in considerazione circostanze diverse da quelle sopra elencate qualora le ritenga atte a giustificare una diminuzione della pena;
3. Quando ricorre una sola circostanza attenuante, la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa, può essere diminuita fino ad un terzo.
4. Costituiscono circostanze aggravanti:
 - a) avere commesso il fatto con abuso di potere o violazione di doveri connessi all'esercizio delle funzioni esercitate in ambito federale;
 - b) avere danneggiato persone o cose;
 - c) avere indotto altri a violare norme e disposizioni federali, di qualsiasi genere, o avere arrecato danni all'organizzazione federale;
 - d) avere agito per motivi abietti o futili;
 - e) avere tentato di inquinare le prove in giudizio;
 - f) avere reso dichiarazioni lesive di autorità e/o di organi federali, e/o tesserati, a mezzo stampa o altri organi di informazione;
 - g) avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
 - h) avere determinato o concorso a determinare una turbativa dell'ordine pubblico;
 - i) avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'infrazione commessa;
 - j) avere commesso l'infrazione per eseguirne od occultarne un'altra, ovvero per conseguire, per sé o per altri, un vantaggio.
5. Quando ricorre una sola circostanza aggravante, la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa, viene aumentata fino ad un terzo.

Art. 54 - CONCORSO DI CIRCOSTANZE

1. Se concorrono più circostanze aggravanti, l'Organo Giudicante infligge la sanzione, tenuto conto della circostanza più grave o aumenta la sanzione che non può, comunque, superare il triplo del massimo previsto.
2. Se concorrono più circostanze attenuanti, l'Organo Giudicante infligge la sanzione meno grave prevista, che non può essere inferiore ad un quarto.
3. Se concorrono circostanze aggravanti ed attenuanti, l'Organo Giudicante opera, tra le stesse, un giudizio di prevalenza o equivalenza. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti tiene conto solo di queste, nel caso contrario tiene conto solo di quelle attenuanti. Nel caso di ritenuta equivalenza, infligge la sanzione senza tenere conto di alcuna circostanza.

Art. 55 - VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE

1. Le circostanze attenuanti sono valutate dall'Organo Giudicante a favore dei soggetti sottoposti a giudizio anche se non conosciute o ritenute da questi insussistenti.
2. Le circostanze aggravanti sono valutate dall'Organo Giudicante a carico dei soggetti sottoposti a giudizio, quando dagli stessi conosciute, ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
3. In caso di concorso di persone nella violazione sottoposta al giudizio, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla singola persona, sono valutate soltanto nei riguardi del soggetto cui si riferiscono.

Art. 56 - ESECUZIONE DELLE SANZIONI

1. Tutti i provvedimenti adottati dagli organi di disciplina nazionali e regionali, portati a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione sul sito web federale, sono esecutivi ai sensi del presente regolamento, ancorché contro di essi sia presentato gravame.
2. A tutti coloro che sono colpiti da provvedimenti disciplinari a termine, è preclusa ogni attività nell'ambito della FCI fino a quando la sanzione non sia stata interamente scontata. Agli stessi è altresì precluso, durante il periodo di esecuzione del provvedimento, di frequentare gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli atleti e al personale di supporto, e seguire le corse ciclistiche sugli automezzi muniti di contrassegno.
3. In caso di mancato rinnovo del tesseramento di soggetto sottoposto a sanzione con pronuncia passata in giudicato, la esecuzione rimane sospesa.
4. Le sanzioni pecuniarie devono essere corrisposte, nel termine di giorni 30 dalla loro irrogazione, a mezzo di versamento presso il Comitato Regionale per quelle disposte da Organi di Giustizia Regionali e presso la sede centrale della Federazione per quelle disposte da Organi di Giustizia Nazionali. Qualora le sanzioni pecuniarie non siano corrisposte entro il termine suddetto, l'affiliato o/e il tesserato a cui sono state irrogate è automaticamente sospeso o inibito con effetto immediato da ogni attività federale (o la sua sospensione od inibizione già in atto viene prolungata) fino a quando la totalità della sanzione pecuniaria non venga integralmente corrisposta.

Art. 57 - SOSPENSIONE CAUTELARE

1. Il Procuratore Federale, può richiedere, al Tribunale Federale, di comminare la sospensione cautelare, non rinnovabile e della durata massima di 60 giorni, al soggetto sottoposto a procedimento disciplinare, in ragione della gravità dell'infrazione contestata, o per gravi indizi di colpevolezza o per l'esigenza di garantire il non inquinamento delle prove o per impedire la

reiterazione delle violazioni. Il provvedimento può essere revocato o modificato dall'Organo di Giustizia che l'ha emesso, prima della discussione per la decisione. Contro il provvedimento può essere proposto reclamo alla Corte federale d'Appello, nel termine di 7 giorni dalla sua notifica.

2. La richiesta di sospensione, su istanza, compiutamente, motivata, del Procuratore Federale, deve essere inoltrata dallo stesso, alla Commissione Disciplinare Nazionale, per la ratifica.

3. Il provvedimento di sospensione, deve essere notificato con un mezzo da cui possa risultare certo il ricevimento, alla parte interessata e decade trascorsi 60 (sessanta) gg. lavorativi dalla notifica. La pubblicazione sul sito federale, equivale a conoscenza da parte del soggetto sanzionato.

4. Il periodo di sospensione va detratto dal computo dell'eventuale sanzione irrogata.

5. Sono immediatamente sospesi, in via cautelare, i tesserati, nella qualità di dirigenti federali o soggetti rappresentativi delle società affiliate, ai sensi del Codice di comportamento sportivo del CONI. Competente ad irrogare il provvedimento di sospensione cautelare è il Tribunale Federale, su richiesta della Procura Federale. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso alla sezione competente della Corte Federale d'Appello, nel termine di gg. 7 (sette) lavorativi dalla sua comunicazione o pubblicazione sul sito federale. La proposizione del gravame non sospende il provvedimento, salvo richiesta specifica all'Organo d'Appello, per comprovati casi eccezionali, che decide con urgenza. L'assoluzione del tesserato, a conclusione del procedimento ordinario, e la revoca delle misure di prevenzione e di sicurezza, comportano l'immediata decadenza della sospensione cautelare, su richiesta dell'interessato diretta al Tribunale Federale che decide con ordinanza.

6. La sospensione di cui all'art. 11, comma 1 del Codice di comportamento sportivo del CONI, si applica con riferimento alle sentenze o alle altre misure di cui alla citata disposizione, emesse in sede giurisdizionale dopo il 30 ottobre 2012.

7. E' fatto obbligo ai soggetti interessati dai provvedimenti richiamati nell'art. 11, comma 1 del Codice di comportamento sportivo del CONI, che ricoprono cariche negli organismi delle Federazioni Sportive Nazionali o negli organismi rappresentativi delle società, di comunicare tempestivamente alla Federazione la sopravvenienza di tali situazioni, nonché di fornire alla stessa ogni informazione ed integrazione richiesta. L'inosservanza di detto obbligo costituisce violazione dell'art. 1 – primo comma – del presente regolamento.

8. In caso di revoca del provvedimento cautelare, in precedenza adottato, non può essere proposta rivalsa, a qualsiasi titolo, da parte del tesserato della Società di appartenenza o di altri eventuali interessati.

Art. 58 – CASELLARIO FEDERALE E REGISTRO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO

1. Tutti i provvedimenti disciplinari vengono trascritti nel Casellario Disciplinare a cura della Segreteria degli Organi di Giustizia e viene custodito presso la Segreteria stessa.

2. Oltre ai soggetti interessati, per i quali è previsto il pagamento di una tassa federale, gli Organi Federali hanno diritto di esaminare il Casellario e di ottenere un certificato delle trascrizioni esistenti.

3. Eventuali controversie saranno decise, su ricorso, dalla Corte Federale d'Appello, I Sezione, che decide, inappellabilmente, in Camera di Consiglio.

4. Le decisioni definitive, assunte dagli Organi di Giustizia Sportiva, sono trasmesse al CONI, per l'inserimento nel "Registro delle Sanzioni Disciplinari dell'Ordinamento Sportivo", istituito presso il CONI, secondo le modalità e per le finalità individuate con separato Regolamento Attuativo, adottato dalla Giunta Nazionale.

Art. 59 – VINCOLO ASSOCIATIVO DI GIUSTIZIA

1. E' previsto dal presente Regolamento che gli affiliati e i tesserati accettino la Giustizia Sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo.

TITOLO VI
SISTEMA AMMINISTRATIVO DELLA GIUSTIZIA:
PROCURA FEDERALE

CAPO I
NOMINA E FUNZIONI

Art. 60 – COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

1. Presso la Federazione è costituito l'ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia federale.
2. L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore federale, di un Procuratore Aggiunto e di otto Sostituti Procuratori.
3. Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
4. Il Procuratore Aggiunto è nominato dal Consiglio Federale, previo parere del Procuratore Federale ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
5. I Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Procuratore Federale e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
6. Il Procuratore federale, il Procuratore Aggiunto ed i Sostituti Procuratori durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.
7. Il Procuratore Aggiunto ed i Sostituti Procuratori coadiuvano il Procuratore federale. Il Procuratore Aggiunto, inoltre, sostituisce il Procuratore federale in caso d'impedimento.

34

Art. 61 – NOMINA DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale e Procuratore federale aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
 - f) alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo;
 - g) dirigenti generali della Pubblica Amministrazione, anche a riposo.
2. Inoltre possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 31, comma 2, nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

Art. 62 – ATTRIBUZIONI DEL PROCURATORE FEDERALE

1. Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.

2. Il Procuratore federale e i Sostituti in nessun caso possono assistere alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni ovvero altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

CAPO II

AZIONE DISCIPLINARE

Art. 63 – AZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE

1. L'azione disciplinare ha inizio a seguito della deposizione del deferimento da parte dell'ufficio della Procura Federale.

2. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti dei soggetti indicati al comma 1 dell'art. 1 del presente Regolamento, nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. L'azione non può essere esercitata sulla base di sole denunce anonime.

3. L'archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito sportivo è infondata ovvero entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore. L'archiviazione è disposta secondo le modalità previste dall'art. 66 comma 4.

4. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.

5. Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per presentare una memoria ovvero, se questi non lo sia stato già, per chiedere di essere sentito. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.

6. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

Art. 64 – PRESCRIZIONE DELL’AZIONE

1. Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Regolamento.
2. Fermo quanto previsto al precedente art. 62, il diritto di sanzionare si prescrive entro:
 - a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
 - b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
 - c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
 - d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.
3. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.
4. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare, ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

Art. 65 - ASTENSIONE

1. Il Procuratore federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
2. L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore generale dello sport.

36

Art. 66 – SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI

1. Il Procuratore federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.
2. A tal fine, iscrive nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti.
3. La durata delle indagini non può superare il termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la durata di quaranta giorni eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. In casi eccezionali, può autorizzare una ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.
4. Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell'art. 64 del presente Regolamento, comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.
5. Il Procuratore federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia.

Art. 67 – APPLICAZIONE DI SANZIONI SU RICHIESTA E SENZA INCOLPAZIONE

1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura, oppure l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. Il Procuratore federale, prima di addivenire all'accordo informa il Procuratore Generale dello Sport, il quale entro dieci giorni può formulare rilievi.
2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio Federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore Generale dello Sport. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del Presidente della Federazione, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona e per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

CAPO III

RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI

Art. 68 – RAPPORTI CON L'AUTORITA' GIUDIZIARIA

1. Il Procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente, ovvero vi provvede direttamente.
2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.
3. Qualora il Procuratore federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.
4. La Procura Generale dello Sport può comunque richiedere l'acquisizione di tali atti o documenti per l'esercizio delle specifiche attribuzioni indicate nel Codice della Giustizia Sportiva del CONI. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore Generale dello Sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore federale.

Art. 69 – RAPPORTI CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del CONI nonché con l'ufficio del Pubblico ministero.
2. Il Procuratore federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del CONI, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura generale dello sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

TITOLO VII

REVISIONE E REVOCAZIONE

Art. 70 — REVISIONE E REVOCAZIONE

1. Contro le decisioni della Corte Federale d'Appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero contro le decisioni di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto è ammesso il giudizio di revisione, anche su istanza del Procuratore federale, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.
2. Le altre decisioni della Corte Federale di Appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero la decisione di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.
3. Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte Federale d'Appello. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4. Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione degli Organi di Giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.
5. La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'Organo di Giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

ART. 71 - RIABILITAZIONE

1. La riabilitazione è un provvedimento della Corte Federale d'Appello, adottato su richiesta, che estingue ogni effetto della condanna e le sanzioni accessorie alla stessa. Detto provvedimento è emesso, su domanda scritta dell'interessato, alle seguenti condizioni:
 - a) che siano decorsi almeno tre anni, dal giorno in cui la sanzione principale è stata eseguita o risulti, comunque, estinta. Il termine è di almeno anni 8 se si tratta di richiedenti recidivi;
 - b) che durante tale periodo, il soggetto sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.
2. La riabilitazione non può essere concessa nei casi di radiazione e quando non siano state adempiute le sanzioni economiche derivanti dalla condanna, salvo che il soggetto dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.
3. La domanda di riabilitazione, indirizzata presso la Segreteria della Corte Federale d'Appello, deve contenere, a pena di inammissibilità, tutti gli elementi dai quali poter rilevare la sussistenza delle condizioni previste, deve essere corredata dalla necessaria documentazione, dal pagamento della tassa federale e deve contenere l'indirizzo per le comunicazioni all'interessato. La Corte Federale d'Appello può acquisire, d'ufficio, informazioni e documentazioni ritenute necessarie e decide con deposito della pronuncia presso la propria Segreteria che in caso di accoglimento della domanda provvede alla relativa allocazione nel casellario federale, dandone comunicazione alla parte interessata. In caso di mancato accoglimento della domanda, per rilevato difetto del

requisito della buona condotta, la domanda non potrà essere riproposta, prima che siano decorsi due anni dalla data della decisione.

4. Se il soggetto riabilitato commette, nei successivi 7 anni, dalla concessione del beneficio, una infrazione disciplinare alla quale consegua una sanzione non inferiore ai 2 anni di sospensione, il Procuratore Federale può presentare richiesta alla Corte Federale d'Appello, di revoca della riabilitazione, con istanza depositata alla Segreteria dell'Organo di Giustizia, corredata dei relativi documenti e notificata all'interessato, che può provvedere al deposito - con contestuale comunicazione alla Procura Federale - di memoria difensiva, prima dell'udienza fissata per la decisione e che sarà comunicata alle parti a cura della Segreteria. La revoca della riabilitazione può conseguire, anche, come sanzione accessoria alla decisione dell'Organo di Giustizia che ha comminato la seconda sanzione. Tale decisione può essere impugnata davanti alla Corte Federale d'Appello.

TITOLO VIII

COLLEGIO ARBITRALE

Art. 72 – COMPETENZA COLLEGIO ARBITRALE

1. Lo Statuto Federale all'art. 49 prevede che gli affiliati e i tesserati della Federazione possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali a carattere meramente patrimoniale ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile derivanti dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federale, nei modi e termini fissati dal presente Regolamento.

Art. 73 – PROCEDIMENTO DAVANTI AL COLLEGIO ARBITRALE

1. Il procedimento è instaurato su ricorso scritto e motivato della parte, inviato a mezzo raccomandata a.r., indirizzata al Presidente della Corte Federale d'Appello, II Sezione, e alla controparte, contenente l'indicazione del nominativo del proprio arbitro, a pena di inammissibilità.

2. Il ricorso deve indicare l'oggetto della controversia, le conclusioni che si intendono affidare al collegio arbitrale e l'invito all'altra parte a procedere alla nomina del proprio arbitro entro il termine di giorni 7 dalla data di ricevimento del ricorso stesso, cui deve essere allegata la dichiarazione di accettazione dell'incarico sottoscritta dall'arbitro designato.

3. Alla lettera raccomandata, diretta al Presidente della Corte Federale d'Appello, II Sezione, dovrà essere allegata la ricevuta comprovante l'invio della copia del ricorso inviato alla controparte.

4. Entro il termine di giorni 7, decorrente dalla data di ricevimento della copia del ricorso, la parte nei cui confronti è stata richiesta l'instaurazione del procedimento arbitrale, deve provvedere, mediante lettera raccomandata, diretta sia alla parte ricorrente che al Presidente della Corte Federale d'Appello, II Sezione, alla indicazione del nominativo del componente del Collegio di propria scelta, con allegata la dichiarazione di accettazione dell'incarico sottoscritta dall'arbitro designato.

5. Nel caso di mancata indicazione dell'arbitro, ad opera della controparte, entro il termine suindicato, il Presidente della Corte Federale d'Appello, II Sezione, procederà d'ufficio alla nomina dell'arbitro non indicato.

6. Tale nomina rimarrà ferma per l'intera durata del procedimento, anche nella ipotesi in cui la parte provveda tardivamente alla nomina dell'arbitro.

7. Qualora gli arbitri non provvedano, per qualunque motivo, alla concorde designazione del Presidente del Collegio entro il termine di giorni 7 dalla nomina del secondo arbitro, il Presidente della Corte Federale d'Appello, II Sezione, su istanza di una delle parti, provvederà a nominarlo.

8. Il Presidente del Collegio stabilisce la sede e la data della prima riunione, comunicandola ai due arbitri e alle parti nel loro domicilio o nel domicilio eletto. Il Presidente del Collegio, provvede ad invitare la parte resistente ad inviare, contestualmente, le proprie controdeduzioni scritte, a mezzo lettera raccomandata, ai membri del Collegio ed alla parte ricorrente, entro giorni 7 dal ricevimento della comunicazione, ove non avesse già provveduto.

9. Il Presidente dirige la riunione del Collegio Arbitrale e regola la discussione. Delle operazioni arbitrali, viene redatto verbale da uno degli arbitri, su incarico del Presidente, sottoscritto da tutti i componenti.

10. Le parti possono comparire, personalmente, davanti al Collegio Arbitrale, o farsi assistere da altra persona all'uopo designata. Non possono prestare assistenza alla parte i tesserati colpiti da provvedimenti di sospensione o inibizione, né i dirigenti federali, nazionali e regionali, eletti o nominati. I rappresentanti ed i patrocinatori delle parti, nella ipotesi di mancata comparizione di

quest'ultime, devono essere muniti di delega scritta. I membri degli Organi di Giustizia non possono far parte del Collegio Arbitrale.

11. Le parti possono essere sentite se ne fanno espressa richiesta e possono chiedere l'ammissione di eventuali prove testimoniali, che devono essere indicate fin dalle prime scritture.

12. Il Collegio è investito dei più ampi poteri di indagine e di accertamento relativamente al procedimento demandato alla sua cognizione.

13. Sono escluse dalla materia di competenza del Collegio Arbitrale le controversie previste dall'art.4 della Legge 23.03.1981 n.91, insorte tra lo sportivo e la società destinataria delle sue prestazioni sportive per l'attuazione del contratto.

Art. 74 - PROVVEDIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE

1. All'esito della discussione il Collegio Arbitrale, ove non provveda alla decisione, con contestuale motivazione, provvede alla redazione e lettura del dispositivo della stessa, che può essere assunta a maggioranza. Il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti, ed è, comunque, valido se sottoscritto dalla maggioranza degli stessi, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa menzione dell'arbitro che non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

2. Il Collegio Arbitrale, se riserva la decisione, provvede alla stessa, completa delle motivazioni, nel termine di giorni 90 dalla nomina del Presidente.

3. Il mancato compimento del giudizio arbitrale, non preclude alle parti la possibilità di instaurare un nuovo giudizio in relazione alla medesima domanda.

4. Nel caso di sostituzione per impedimento, decadenza o dimissioni, di uno o più componenti del Collegio, la sostituzione avverrà con le stesse modalità della nomina, entro giorni 30 dalla constatata indisponibilità dell'arbitro e ciò non comporterà il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti.

5. Il lodo deve essere depositato, munito di adeguata motivazione, a cura del Presidente del Collegio Arbitrale, presso la Segreteria degli Organi di Giustizia della FCI in Roma, entro il termine di giorni 10 dalla sua sottoscrizione.

6. Dell'avvenuto deposito dovrà essere data comunicazione alle parti, a cura della Segreteria, presso il loro domicilio o residenza o presso il domicilio eletto da queste, per la relativa esecuzione.

7. Le decisioni del Collegio Arbitrale sono definitive ed inappellabili.

8. La mancata esecuzione del lodo da parte del soccombente integra una ipotesi di infrazione disciplinare. La Segreteria Generale della FCI, trascorsi giorni 60 dalla comunicazione del deposito del lodo, senza che le disposizioni siano state eseguite, denuncia il fatto alla Procura Federale, per l'esercizio dell'azione disciplinare. Il lodo non può essere eseguito ai sensi dell'art. 825 del Codice di Procedura Civile.

9. Il Collegio Arbitrale, può notificare la Procura Federale, nelle ipotesi che nei confronti di qualunque tesserato o affiliato, emergano elementi che facciano configurare eventuali ipotesi di responsabilità.

10. Per quanto non previsto si applicano gli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

TITOLO IX

PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA

Art. 75 – GRAZIA

1. La grazia è un provvedimento di clemenza di competenza del Presidente federale, che lo adotta previo parere del Consiglio Federale, su richiesta scritta del tesserato, inviata per raccomandata a.r. ed indirizzata al Presidente della Federazione. Il beneficio non può essere concesso, se non è passato in giudicato il provvedimento che ha inflitto la sanzione e deve risultare scontata almeno la metà del periodo temporale inflitto. Il provvedimento di grazia, potrà eliminare o ridurre in parte il residuo periodo di durata della sanzione o commutarlo in altra di minore gravità. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno 5 anni dal passaggio in giudicato del provvedimento che ha inflitto la sanzione.

Art. 76 - AMNISTIA

1. L'amnistia è un provvedimento del Consiglio Federale, che estingue le violazioni di norme e disposizioni della FCI, limitatamente a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che il medesimo stabilisca una data diversa. Nel caso in cui vi sia stata condanna passata in giudicato, il provvedimento fa cessare l'esecuzione della sanzione principale e delle sanzioni accessorie, salvo diversa disposizione. Può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente. Nel provvedimento deve essere indicata la data di decorrenza dello stesso. Per i giudizi in corso di svolgimento, per infrazioni coperte dall'amnistia, l'Organo giudicante pronunzia decisione di non luogo a procedere.

Art. 77 - INDULTO

1. L'indulto è un provvedimento del Consiglio Federale che condona la pena inflitta in tutto o in parte, ovvero la commuta in altra specie. L'indulto non estingue le pene accessorie e gli effetti della condanna, salvo che il provvedimento disponga diversamente e non presuppone una condanna irrevocabile. La sua efficacia è circoscritta alle violazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della sua deliberazione, salvo che nel provvedimento non sia stabilita una data diversa. L'indulto può essere sottoposto a condizioni o ad obblighi. Non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

Art. 78 - DIVIETO DI APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA

1. I provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

ART. 79 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. L) dello Statuto del CONI entra in vigore dopo l'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

ALLEGATO 1

VIOLAZIONI	SANZIONI
Violazione del divieto di effettuare o accettare scommesse che abbiano ad oggetto i risultati delle gare organizzate nell'ambito della FCI, di cui all'art. 1, comma 7.	<ul style="list-style-type: none"> - Inibizione o squalifica, non inferiore a 2 anni; - Ammenda non inferiore a € 5000,00.
Mancato adempimento dell'obbligo di denuncia in caso di conoscenza di illecito sportivo o frode sportiva, di cui all'art. 2, comma 2.	<ul style="list-style-type: none"> - Inibizione o squalifica, da 3 mesi fino a 3 anni; - Ammenda da € 500,00 fino a € 5000,00.
Frode sportiva per tesserati, di cui all'art. 3, comma 1.	<ul style="list-style-type: none"> - Inibizione o squalifica, da 30 giorni fino a 3 anni; - Ammenda da € 500,00 a € 5000,00.
Frode sportiva per società, di cui all'art. 3, comma 1.	<ul style="list-style-type: none"> - Sospensione, da 30 giorni fino a 3 anni; - Ammenda da € 500,00 fino a € 5000,00; - Radiazione.
Illecito e/o Frode Tecnologica di cui all'art. 3 bis, comma 3 e comma 4	<p>Le sanzioni per il corridore sono le seguenti: squalifica da 12 mesi a 60 mesi e sanzione pecuniaria da € 1.000 a € 5.000=</p> <p>Il corridore sanzionato in via definitiva, che ha terminato il periodo di sanzione e che ha corrisposto integralmente le sanzioni pecuniarie, potrà essere successivamente tesserato per la FCI soltanto come cicloturista.</p> <p>Le sanzioni per la società (che ha fornito la bicicletta o ne ha favorito la detenzione e l'uso) sono le seguenti: sospensione da 6 mesi a 12 mesi, sanzione pecuniaria da € 5.000 ad € 25.000=</p> <p>Le sanzioni per chi, soggetto all'ordinamento sportivo federale, abbia reso possibile, incoraggiato, facilitato, coperto o prestato assistenza all'illecito e/o alla frode tecnologica è la seguente: sospensione da 6 mesi a 12 mesi e sanzione pecuniaria da € 1.000 ad € 5.000</p>
Illecito e/o Frode Tecnologica di cui all'art. 3 bis, comma 5	Il rifiuto definitivo da parte di un atleta o di chi è soggetto all'ordinamento sportivo federale, di assoggettarsi ad un controllo tecnico, operato da parte di soggetti istituzionali federali ufficialmente delegati ad effettuarlo, per l'esame del possibile illecito e/o frode tecnologica, è soggetto alle medesime sanzioni previste per la presenza o l'uso di biciclette non conformi.
Violazioni a carico delle società di norme statutarie, di regolamenti e disposizioni federali (le sanzioni variano a seconda della natura e della gravità degli atti o fatti punibili commessi o tentati), di cui all'art. 48	<ul style="list-style-type: none"> - Ammonizione: rimprovero scritto accompagnato dall'invito a non reiterare l'infrazione; - Censura e ammenda: biasimo scritto e ammenda da € 200,00 fino a € 5000,00; - Sospensione: provvedimento inibitorio da 7 giorni fino a 5 anni, cui può conseguire un'ammenda da € 200,00 fino a € 5000,00; - Radiazione: esclusione dai ruoli federali.
Violazioni a carico dei soggetti di cui all'art. 1, primo comma di norme statutarie, di regolamenti e disposizioni federali (le sanzioni variano a seconda della natura e della gravità degli atti o fatti punibili commessi	<ul style="list-style-type: none"> - Ammonizione: rimprovero scritto accompagnato dall'invito a non reiterare l'infrazione; - Censura e ammenda: biasimo scritto e ammenda da € 200,00 fino a € 5000,00;

o tentati), di cui all'art. 49.	<ul style="list-style-type: none"> - Sospensione: provvedimento inibitorio da 7 giorni fino a 5 anni, cui può conseguire un'ammenda da € 200,00 fino a € 5000,00; - Radiazione: esclusione dai ruoli federali.
<p>Violazioni a carico dei soggetti di cui all'art. 1, primo comma di norme statutarie, di regolamenti e disposizioni federali (le sanzioni variano a seconda della natura e della gravità degli atti o fatti punibili commessi o tentati), di cui all'art. 49.</p> <p>Falsa attestazione nell'autocertificazione etica da parte di atleta tesserato come cicloamatoriale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Squalifica o inibizione da 1 a 3 anni; - Ammenda non inferiore ad € 2000,00; - Obbligo di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.
<p>Violazioni a carico dei soggetti di cui all'art. 1, primo comma di norme statutarie, di regolamenti e disposizioni federali (le sanzioni variano a seconda della natura e della gravità degli atti o fatti punibili commessi o tentati), di cui all'art. 49.</p> <p>Mancata acquisizione dell'autocertificazione etica per il tesseramento cicloamatoriale, da parte del Presidente della Società Affiliata o suo vicario e violazione del vincolo sportivo per tesseramento presso più di una società da parte dell'atleta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Squalifica o inibizione di 1 anno; - Ammenda di € 1000,00.
<i>Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti ufficiali.</i>	- <i>Inibizione temporanea da 6 mesi a 1 anno.</i>
<i>Lesione della reputazione, onore e decoro della Federazione e degli Organi federali di cui all'art. 1 comma 3 e rivelazione di notizie o atti riservati in possesso di un Organo federale .</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Inibizione temporanea da 1 mese a 1 anno e/o</i> - <i>Ammenda da € 100,00 sino ad € 3000,00.</i>
<i>Rifiuto di assoggettamento alle decisioni degli Organi federali da parte di soggetti tesserati.</i>	- <i>Inibizione temporanea da 3 mesi a 1 anno.</i>
<i>Rifiuto di assoggettamento alle decisioni degli Organi federali da parte di società affiliate.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Sospensione da ogni attività sportiva da 1 mese a 2 anni;</i> - <i>Ammenda da € 200,00 a € 5000,00.</i>
<i>Mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie comminate dagli Organi di Giustizia Federale, da parte di soggetti tesserati e/o da parte di società affiliate</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Sospensione(o prolungamento della stessa se già disposta come sanzione) da ogni attività sportiva della Società affiliata fino all'avvenuto pagamento della sanzione comminata</i> - <i>Sospensione o inibizione temporanea del tesserato (o prolungamento della stessa se già disposta come sanzione) fino all'avvenuto pagamento della sanzione comminata</i>
<i>Partecipazione a manifestazioni non approvate.</i>	- <i>Inibizione temporanea da 3 mesi a 1 anno.</i>
<i>Affiliati che organizzano manifestazioni a nome e con il logo federale non autorizzate dalla Federazione stessa.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Sospensione dall'attività sportiva da 3 mesi a 2 anni;</i> - <i>Ammenda da € 300,00 fino a € 2000,00.</i>
<i>Atleti non partecipanti ovvero che non onorino il ruolo rappresentativo ad essi conferito, senza giustificato motivo, nelle convocazioni delle squadre nazionali per allenamenti o competizioni.</i>	- <i>Inibizione temporanea da 1 mese a 1 anno.</i>
<i>Società affiliate che non mettono a disposizione della</i>	- <i>Sospensione dall'attività sportiva da 3 mesi a 1</i>

<i>Federazione gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali.</i>	<i>anno.</i>
--	--------------